

## NAVIGAZIONE INTERNET

---

### 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n.196/03 – Codice della Privacy (come modificato dal decreto di adeguamento della normativa nazionale ai principi del GDPR - d.lgs. n.101/18)
- Linee guida del Garante della Privacy per Posta Elettronica ed Internet – delibera garante della privacy n.13 del 01/03/2007
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE (GDPR) n.679/2016
- R 14.01 Regolamento Privacy

### 2. NAVIGAZIONE IN INTERNET

Il pc assegnato al singolo utente e abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale utilizzabile per lo svolgimento della propria attività lavorativa; durante l'attività lavorativa non è permessa la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa stessa.

Al di fuori dei tempi di lavoro nei modi constatabili attraverso il rilevatore automatico di presenze (ad esempio durante la pausa pranzo), è eccezionalmente consentito all'utente di accedere ad internet per visionare la propria casella di posta elettronica personale e/o siti non vietati (c.d. *black list*), purché ciò non comporti il rischio di compromissione del sistema (virus, ecc.). Il dipendente è comunque responsabile di eventi dannosi avvenuti a seguito dell'esercizio di questa facoltà.

In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l'utente **non** potrà utilizzare internet per:

- l'*upload* o il *download* di *software* gratuiti (*freeware*) e *shareware*, nonché l'utilizzo di documenti provenienti da siti *web* o *http*, se non strettamente attinenti all'attività lavorativa e previa verifica dell'attendibilità dei siti in questione (nel caso di dubbio, dovrà venir a tal fine contattato il CED);
- l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti *on-line* e simili, fatti salvi i casi specificamente autorizzati da chi ha potere di spesa ai sensi delle deleghe conferite;
- ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all'attività lavorativa; la partecipazione a *Forum* non professionali, l'utilizzo di *chat line*, di *social networks*, di bacheche elettroniche e le registrazioni in *guest books* anche utilizzando pseudonimi (o *nicknames*) se non espressamente autorizzati dal proprio superiore;
- accesso, tramite internet, a caselle *webmail* di posta elettronica personale durante l'orario di lavoro (fatta salva l'eccezione sopra descritta durante la pausa pranzo).

Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all'attività lavorativa, FVGS rende nota l'avvenuta adozione di uno specifico sistema di blocco o filtro automatico che previene l'accesso a determinati siti inseriti in uno specifico elenco connotato dalla non pertinenzialità con l'attività svolta da FVGS (fatto salvo l'eventuale sblocco dell'accesso a un determinato sito di cui il lavoratore motivi specificamente la necessità o utilità per lo svolgimento delle proprie funzioni lavorative).

La società INSIEL S.p.A., soggetta alla direzione e controllo del socio unico RAFVG e su incarico della stessa, si occupa, fra le altre cose, della configurazione di tale filtro di navigazione e dell'individuazione delle categorie dei siti internet da escludere dalla navigazione; di seguito si riporta l'elenco attuale:

- Siti per adulti, pornografici o sessualmente espliciti
- Pornografia minorile
- Siti di incontri

## NAVIGAZIONE INTERNET

---

- *Gambling* (Gioco d'azzardo)
- *Hacking* (Pirateria informatica)
- *Piracy* (*download* illegale di musica, film ecc.)
- *Illegal drug* (farmaci illegali)
- *Illegal software* (*software* illegali)
- *Instant Messaging, Chat* (sistemi di comunicazione fra pc in tempo reale in rete, es. *Messenger*)
- *Malware* (*software* dannosi usati per disturbare un computer, sottrarre dati sensibili, ecc.)
- *Peer to peer* (*Software* che permette di scambiarsi file fra utenti collegati a Internet)
- *Radio/audio streaming*
- *Social networking* (es. *Facebook, Instagram*, ecc.)
- *Spam* (posta elettronica indesiderata e fastidiosa)
- *Suspicious* (siti sospetti)
- *Violence and Weapons* (violenza e armi)
- *Proxy avoidance* (siti che permettono l'elusione del filtro *proxy*)

Nell'utilizzo dei propri *account* di *social media*, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente a FVGS.

In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine di FVGS o della PA in generale.

Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o *social media*. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei *social media* risponde a un'esigenza di carattere istituzionale.